

	Statuto	
	ART. 1 - Denominazione e Sede -	
	E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio	
	2017, nr. 117 e successive modificazioni e integrazioni (da	
	ora in poi "Codice del Terzo Settore" o CTS), con sede legale	
	in Neviano degli Arduini (PR), l'Associazione di promozione	
	sociale "A.G.D. ITALIA - COORDINAMENTO TRA LE ASSOCIAZIONI I-	
	TALIANE GIOVANI CON DIABETE APS" in forma abbreviata AGD ITA-	
	LIA - APS (da ora in poi indicata come Associazione), indi-	
	cazione ed acronimo che dovranno essere riportati in qual-	
	siasi segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico.	
	L'Associazione, identificata all'Anagrafe Tributaria con il	
	codice fiscale 92082330348 , è stata costituita e registrata	
	come "A.G.D. ITALIA - COORDINAMENTO TRA LE ASSOCIAZIONI ITA-	
	LIANE GIOVANI CON DIABETE" ONLUS, in data 12 aprile 1996 con	
	atto a rogito del Notaio Alessandro Borri di Parma	
	(Rep.53.456/9.442).	
	ART. 2 - Durata	
	L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con	
	delibera dell'assemblea straordinaria secondo quanto stabili-	
	to all'art. 11	
	ART. 3 - Scopo, finalità e attività	
	L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità ci-	
	viche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svol-	
	gimento in favore dei propri associati, di loro familiari o	
	1	

	di terzi di attività di interesse generale, ricomprese nel-	
	l'elencazione di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore,	
	avvalendosi, in modo prevalente, dell'attività di volontaria-	
	to delle persone aderenti agli enti associati.	
	L'Associazione svolge, in maniera principale, le seguenti at-	
	tività, appunto ricomprese tra quelle elencate nel secondo	
	comma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:	
	• interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successi-	
	ve modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui	
	alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno	
	2016, n. 112, e successive modificazioni, prevista dalla let-	
	tera a); e	
	• prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presi-	
	dente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato	
	nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e succes-	
	sive modificazioni, come identificata alla lettera c);	
	e in maniera secondaria l'attività indicata alla lettera m) e	
	cioè fornire servizi strumentali ad enti del Terzo Settore.	
	L'associazione nello svolgimento delle attività generali in-	
	dicate alla lettera a), c) e m) dell'articolo 5 del Codice	
	del Terzo Settore opera perseguendo come finalità primaria la	
	tutela dei diritti nel settore sociale e sanitario, della	
	formazione e della ricerca scientifica a favore di bambini e	
	giovani con diabete in età evolutiva in quanto soggetti svan-	

	taggiati.	
	Nell'adempimento dei propri fini istituzionali di cui al pre-	
	sente capoverso l'Associazione attraverso le azioni indicate	
	si propone di:	
	• Combattere le discriminazioni nelle cure, nelle scuole,	
	nello sport, nel lavoro e nella società, dovute alle condi-	
	zioni di soggetto con diabete;	
	• mantenere stretti contatti con gli enti sanitari del	
	territorio nazionale per garantire che la prestazione delle	
	cure a favore dei bambini e giovani con diabete in età evolu-	
	tiva sia attuata ovunque in modo omogeneo ed ottimale anche	
	mediante l'intervento degli Enti associati, promuovendo la	
	sottoscrizione di convenzioni e/o collaborazioni con i pre-	
	detti enti;	
	• informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla	
	realtà del diabete in età evolutiva attraverso l'organizza-	
	zione di seminari, tavole rotonde, pubblicazioni suquotidia-	
	ni, riviste e social;	
	• formare e informare organizzando corsi, incontri e sti-	
	molare confronti;	
	• promuovere la ricerca scientifica ed operativa (metodi,	
	terapie, informazioni) sul diabete e diffonderne i risultati	
	in collaborazione con i centri di Diabetologia;	
	• rappresentare le Associate nei confronti degli organi i-	
	stituzionali e sanitari, promuovendo l'emanazione di linee	
	3	

	guida e atti normativi;	
	• favorire l'interscambio delle esperienze territoriali e	
	garantire la diffusione delle informazioni, contribuendo alla	
	unificazione delle diverse realtà associative in ambito na-	
	zionale;	
	• favorire lo sviluppo di nuove Associazioni;	
	• sviluppare collaborazioni internazionali per ricerca, i-	
	struzione e difesa dei bambini e giovani con diabete.	
	• Può associarsi a Reti associative che svolgono attività	
	d'interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresen-	
	tanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore,	
	anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i	
	soggetti istituzionali".	
	ART. 4 - ATTIVITA' DIVERSE	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice	
	del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse	
	generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste	
	ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito De-	
	creto ministeriale e di volta in volta individuate con deli-	
	bera del Consiglio Direttivo.	
	ART. 5 - Raccolta fondi.	
	L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fon-	
	di ai sensi dell'art. 7 e 79 comma 4 lettera a) del Codice	
	del Terzo Settore attraverso la richiesta a terzi di donazio-	
	ni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fi-	
	4	

	ne di finanziare le proprie attività di interesse generale e	
	nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttez-	
	za nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	ART. 6 - Associati	
	Il numero degli Enti associati è illimitato ma non può essere	
	inferiore a tre associazioni di promozione sociale che si oc-	
	cupano, anche se in maniera non esclusiva, di tutela di bam-	
	bini e giovani con diabete di tipo 1 in età evolutiva. Qualo-	
	ra il numero minimo venga a mancare dovrà essere ricostituito	
	entro il termine di un anno. La mancata ricostituzione del	
	numero minimo degli enti associati comporterà la cancellazio-	
	ne dal Registro unico nazionale del terzo settore salvo i-	
	scrizione in altra sezione.	
	Possono aderire all'Associazione altri enti del Terzo settore	
	o senza scopo di lucro che condividono le finalità della	
	stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con	
	la loro opera, con le loro competenze e conoscenze purché il	
	loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del nu-	
	mero delle associazioni di promozione sociale.	
	L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle	
	condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura	
	in relazione all'ammissione degli Enti associati e non preve-	
	de il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della	
	quota associativa.	
	ART. 7 - (Adesione all'associazione)	
	5	

	L'ente che intende essere ammesso come associato dovrà pre-	
	sentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	• l'indicazione della denominazione, la sede, il codice	
	fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta e-	
	lettronica e posta certificata.	
	• la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associa-	
	tivi	
	• la concordanza dello statuto dell'ente che intende asso-	
	ciarsi con le finalità dell'Associazione.	
	Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri	
	non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le	
	attività di interesse generale svolte. La deliberazione deve	
	essere comunicata all'Ente interessato ed annotata nel libro	
	degli associati.	
	Qualora la domanda venga rigettata il Consiglio Direttivo de-	
	ve, entro 60 giorni, motivarne la decisione e comunicarla al-	
	l'ente richiedente/interessato.	
	Entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione, l'ente potrà chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.	
	L'assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, si pronuncerà in occasione della	

	successiva convocazione.	
	Lo status di Ente associato ha carattere permanente e può ve-	
	nire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono per-	
	tanto ammesse adesioni che violino tale principio, introdu-	
	cendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di di-	
	ritti o a termine.	
	ART. 8 - Diritti e obblighi degli associati	
	Gli Enti associati attraverso il proprio delegato hanno il	
	diritto di:	
	• eleggere gli organi associativi e di far eleggere, nel	
	rispetto del regolamento al momento vigente, il proprio dele-	
	gato negli stessi;	
	• essere informati sulle attività dell'associazione e con-	
	trollarne l'andamento;	
	• frequentare i locali dell'associazione;	
	• partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni pro-	
	mosse dall'associazione;	
	• concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di	
	attività;	
	• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e	
	documentate per conto dell'Associazione entro limiti massimi	
	e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Di-	
	rettivo;	
	• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,	
	prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.	
	7	

	Gli Enti associati hanno l'obbligo di:	
	• rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regola-	
	menti interni;	
	• prestare attraverso i propri associati attività rivolta	
	verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, sen-	
	za fini di lucro, anche indiretto;	
	• versare la quota associativa secondo l'importo, le moda-	
	lità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Con-	
	siglio Direttivo.	
	ART. 9 - (Perdita della qualifica di associato)	
	La qualifica di Ente associato si perde per esclusione o per	
	recesso	
	L'Ente associato può essere escluso quando contravviene gra-	
	vemente agli obblighi e fini del presente Statuto, agli even-	
	tuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi	
	associativi, oppure arreca danni materiali, morali o di imma-	
	gine all'Associazione, anche attraverso i propri associati	
	che ricoprono un ruolo istituzionale. L'esclusione deve esse-	
	re decisa con delibera del Consiglio direttivo con voto se-	
	greto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'ente as-	
	sociato e/o del suo delegato.	
	La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata entro	
	10 giorni all'Ente associato che potrà presentare le proprie	
	controdeduzioni. In merito a ciò delibera in maniera inap-	
	pellabile l'Assemblea fino a quel momento il provvedimento	

	rimane sospeso.	
	L'Ente associato viene inoltre escluso in caso di inadempimento del versamento della quota associativa per due annualità nonostante il sollecito del Consiglio direttivo.	
	L'ente associato può sempre recedere dall'Associazione.	
	L'ente che intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso, purché sia presentata almeno 3 mesi prima.	
	I diritti di partecipazione dell'ente associato non sono trasferibili ad altro ente.	
	Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.	
	ART. 10- ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE	
	Gli Organi dell'Associazione sono:	
	• l'Assemblea degli associati,	
	• il Consiglio Direttivo,	
	• il Presidente,	
	• il vice-Presidente,	
	• il Tesoriere,	
	• il Segretario,	
	• il Collegio sindacale	
	• i Revisori legali	
	• il Presidente onorario	
	Tutte le cariche dell'associazione sono gratuite ad eccezione	
	9	

	di quella del Collegio sindacale e dei Revisori Legali.	
	Saranno rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento	
	della funzione secondo i termini e i limiti stabilito del	
	consiglio direttivo.	
	Le sostituzioni effettuate nell'arco del triennio vengono a	
	cessare alla scadenza del triennio considerato.	
	ART. 11 - (Assemblea)	
	All'Assemblea partecipano gli enti associati iscritti da al-	
	meno 1 mese. Ogni Ente associato è rappresentato da un solo	
	delegato con diritto di voto, se in regola con il pagamento	
	della quota associativa alla data di convocazione dell'Assem-	
	blea stessa, ma la partecipazione all'Assemblea è aperta a	
	tutti gli associati di ogni Ente associato.	
	Ciascun Ente associato, se impossibilitato ad intervenire,	
	può farsi rappresentare in Assemblea da un altro delegato di	
	Ente associato in regola con il pagamento della quota asso-	
	ciativa, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso	
	di convocazione.	
	Ciascun delegato può ricevere sino ad un massimo di 2 dele-	
	ghe, esprimendo così al massimo 3 voti.	
	In merito alla delega si applicano i commi 4 e 5, art. 2372	
	del Codice civile.	
	La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione	
	scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e	
	10	

	della seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata al-	
	meno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea	
	all'indirizzo pec risultante dal libro degli associati. L'as-	
	semblea deve essere convocata dal Presidente; qualora non	
	provveda dal vice-presidente o, in caso di impossibilità di	
	entrambi, dal membro più anziano del consiglio direttivo. In	
	caso di inattività anche dei consiglieri la convocazione	
	potrà essere ordinata dal Presidente del Tribunale del foro	
	ove ha sede l'Associazione. La prima e seconda convocazione	
	non possono essere stabilite nello stesso giorno.	
	L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	• nomina e revoca i componenti degli organi associativi e,	
	se previsto, il soggetto incaricato del controllo interno e/o	
	della revisione legale;	
	• approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo;	
	• delibera sulla responsabilità dei componenti degli orga-	
	ni associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo	
	settore, e promuove azione di responsabilità nei loro con-	
	fronti;	
	• delibera sulla esclusione degli Enti associati;	
	• delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e	
	dello Statuto;	
	• approva l'eventuale regolamento interno	
	• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione	
	o la scissione dell'Associazione;	
	11	

	• delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla	
	Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto di sua competen-	
	za.	
	L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per	
	deliberare su:	
	• approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e pre-	
	ventivo nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore.	
	Sono inoltre di competenza dell'assemblea ordinaria:	
	• l'approvazione del programma annuale delle iniziative	
	formulato dal Consiglio Direttivo;	
	• la nomina del Consiglio Direttivo, ogni tre anni. Stabi-	
	lisce il numero dei consigliere che comporranno il consiglio	
	direttivo che deve essere in numero dispari non inferiore a	
	sette e non superiore a undici;	
	• l'approvazione dell'eventuale regolamento interno propo-	
	sto dal Consiglio Direttivo;	
	• la nomina dell'eventuale presidente onorario, su segna-	
	lazione del Consiglio direttivo o di almeno un decimo dei so-	
	ci per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a fa-	
	vore dell'Associazione;	
	• la nomina e revoca i componenti degli organi associativi	
	e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale;	
	• la responsabilità dei componenti degli organi associati-	
	vi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e	
	promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	

	• l'esclusione degli Enti associati	
	L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente co-	
	stituita con la presenza della maggioranza degli enti asso-	
	ciati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei	
	presenti.	
	In entrambi i casi delibera a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti.	
	L'Assemblea straordinaria deve essere convocata quando se ne	
	ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata	
	da almeno un decimo degli Enti associati e delibera su:	
	• modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;	
	• approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori as-	
	sembleari;	
	• scioglimento, trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'associazione;	
	• la domanda di ammissione a Reti Associative che svolgono	
	attività d'interesse generale e di coordinamento, tutela,	
	rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo	
	Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività	
	presso i soggetti istituzionali;	
	• tutti gli altri oggetti di sua competenza attribuiti	
	dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.	
	L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione con la presenza dei tre quarti degli Enti asso-	
	ciati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione con	
	13	

	la presenza della metà più uno degli Enti associati, in proprio o per delega.	
	Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti (3/4) degli Enti associati e il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli Enti associati.	
	Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario, sarà inviato, a sua cura, entro 30 giorni agli Enti associati.	
	ART. 12 - (Consiglio Direttivo)	
	- Il Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea, fra i delegati degli Enti associati. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.	
	Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.	
	In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	• formulare i programmi di attività associativa sulla base	

	delle linee approvate dall'Assemblea;	
	• individuare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo	
	Settore, le attività diverse da quelle di carattere generale,	
	secondarie e strumentali a queste ultime;	
	• predisporre, se ritenuto opportuno, un regolamento inter-	
	no in linea con il presente statuto da sottoporre all'appro-	
	vazione dell'Assemblea;	
	- predisporre l'eventuale Bilancio sociale;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la	
	previsione e la programmazione economica dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione di nuovi Enti;	
	- deliberare le azioni legali nei confronti degli Enti asso-	
	ciati;	
	- decidere in ordine alla stipula degli atti e contratti ine-	
	renti le attività associative;	
	• curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di	
	proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;	
	Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di de-	
	legati, compreso tra 7 e 11, secondo quanto stabilito	
	dall'Assemblea prima della votazione. Tutti i consiglieri so-	
	no eletti dall'Assemblea, con voto segreto; restano in carica	
	per 3 anni e sono rieleggibili.	
	I consiglieri sono scelti dall'Assemblea tra i delegati degli	
	Enti associati e il cui ente di appartenenza è in regola con	
	il pagamento delle quote associativi e iscritto da almeno un	
	15	

	mese nel Libro degli Enti Associati. Si applicano le norme	
	dell'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ine-	
	leggibilità e di decadenza dei membri del Consiglio direttivo.	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presi-	
	dente e/o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.	
	L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno	
	e dovrà essere portato a conoscenza degli aventi diritto a	
	mezzo pec o email a cui deve seguire conferma di ricevimento,	
	almeno quindici giorni prima delle riunioni ordinarie e cin-	
	que giorni prima delle riunioni urgenti.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è pre-	
	sente la maggioranza dei componenti e cioè 4 se composto da	
	7, 5 se composto da 9 e 6 se composto da 11 consiglieri.	
	Nella prima riunione dopo la sua elezione il Consiglio Diret-	
	tivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presi-	
	dente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo	
	si riunisce ogni due mesi o anche più frequentemente quando	
	se ne ravveda la necessità.	
	Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il	
	voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.	
	I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomi-	
	na, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste	
	nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di	
	essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, preci-	

	sando se disgiuntamente o congiuntamente.	
	Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è gene-	
	rale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponi-	
	bili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se	
	non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	Il Consiglio Direttivo decade qualora vengono a mancare la	
	metà più uno dei suoi componenti. In caso di rinuncia o revo-	
	ca di un consigliere questo verrà sostituito con il primo dei	
	non eletti direttamente dal consiglio direttivo. Qualora si	
	esaurisse la lista dei non eletti provvederà alla nomina in-	
	tegrativa l'assemblea nella prima riunione successiva.	
	Il Consiglio Direttivo ha, tra i suoi compiti, la facoltà di	
	predisporre un Regolamento interno che, conformandosi alle	
	norme del presente statuto, definisca gli aspetti pratici e	
	particolari della vita dell'Associazione. Tale Regolamento è	
	adottato dal consiglio direttivo e sottoposto alla ratifica	
	dell'Assemblea alla prima riunione successiva.	
	ART. 13 - (Presidente)	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei	
	rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi	
	ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano	
	verso l'esterno.	
	Il Presidente è eletto con voto palese dal Consiglio Diretti-	
	vo tra i propri componenti a maggioranza degli aventi diritto	
	di partecipazione al voto ed è rinnovabile non più di due	
	17	

	volte consecutive.	
	Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e	
	cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o	
	per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea	
	ordinaria.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio	
	Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina	
	del nuovo Consiglio Direttivo.	
	Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio	
	Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base del-	
	le direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in me-	
	rito all'attività compiuta.	
	ART. 14 - VICE-PRESIDENTE	
	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua at-	
	tribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'e-	
	sercizio delle sue funzioni e, in caso di ulteriore mancanza	
	di quest'ultimo, la rappresentanza spetta al consigliere più	
	anziano di età anagrafica;	
	ART. 15 - TESORIERE	
	Il Tesoriere dura in carica quanto il consiglio direttivo ed	
	è rieleggibile	
	- Riscuote le entrate a qualsiasi titolo;	
	- effettua i pagamenti per spese previste dalle deliberazioni	
	del Consiglio Direttivo;	
	- tiene il registro delle entrate e delle uscite;	
	18	

	- verifica il pagamento delle quote associative;	
	- predispone il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo,	
	sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo;	
	- coadiuva il segretario nell'aggiornamento del libro dei So-	
	ci;	
	- Sostituisce il segretario in caso di assenza o impedimento.	
	ART. 16 - SEGRETARIO	
	Il segretario dura in carica quanto il consiglio direttivo ed	
	è rieleggibile	
	• attende alla corrispondenza,	
	• redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo	
	e dell'assemblea degli Enti Associati;	
	• cura la conservazione del registro dei verbali dell'as-	
	semblea, e del Consiglio direttivo e del libro degli Enti as-	
	sociati;	
	• sottopone al Consiglio direttivo le domande di ammis-	
	sione dei nuovi Enti da associare;	
	• invia i verbali dell'assemblea e del consiglio diretti-	
	vo ai delegati e Enti associati;	
	• cura la conservazione del registro dei volontari, che	
	svolgono la loro attività in modo non occasionale;	
	• sostituisce il Tesoriere, in caso di assenza o impedi-	
	mento.	
	ART. 17 - PRESIDENTE ONORARIO	
	Il Presidente onorario non ha la rappresentanza legale	
	19	

	dell'Associazione né poteri, può partecipare, senza diritto	
	di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.	
	Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio	
	direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti	
	con altri Enti limitatamente ad uno specifico mandato.	
	ART. 18 - (Collegio sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, organo di controllo interno, anche mo-	
	nocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requi-	
	siti previsti dalla Legge (art. 30 Cts).	
	Il Collegio Sindacale può essere nominato anche senza che vi	
	sia l'obbligo di legge con delibera dell'assemblea.	
	I componenti il Collegio Sindacale, ai quali si applicano i	
	criteri contenuti nell'art. 2399 del Codice civile, devono	
	essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2,	
	art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i	
	predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei	
	componenti.	
	Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.	
	8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla ade-	
	quatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e conta-	
	bile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre	
	il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un	
	soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel	

	caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto	
	nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inol-	
	tre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che	
	l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità	
	alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto	
	degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezio-	
	ne e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli consi-	
	glieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	ART. 19 - (Revisione legale dei conti)	
	E' l'organo di controllo esterno, anche monocratico, che deve	
	essere nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti	
	previsti dalla Legge (art. 31 Cts). Può essere nominato anche	
	senza che vi sia l'obbligo di legge con delibera dell'Assem-	
	blea stessa.	
	Tale attività può essere svolta da una Società di revisione	
	legale iscritta nell'apposito registro tenuto dal Mef.	
	ART. 20 - (Patrimonio)	
	Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denomina-	
	te - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuta-	
	rie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civi-	
	21	

	che, solidaristiche e di utilità sociale secondo le delibere	
	dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.	
	I fondi dell'Associazione devono essere depositati in uno o	
	più conti correnti bancari e/o postali, stabiliti dal Consi-	
	glio Direttivo; su tali conti possono compiere operazioni il	
	Presidente, oppure il Vice-Presidente in caso di impedimento	
	del presidente, e il Tesoriere o altra persona delegata dal	
	Consiglio Direttivo.	
	ART. 21 - (Divieto di distribuzione degli utili)	
	L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve co-	
	munque denominate, ai propri associati, lavoratori e collabo-	
	ratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associa-	
	tivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiega-	
	ti per la realizzazione delle attività istituzionali e di	
	quelle ad esse direttamente connesse.	
	ART. 22 - (Risorse economiche)	
	L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie	
	al suo funzionamento e allo svolgimento della propria atti-	
	ività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi	
	pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite	
	patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché	
	dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di	
	22	

	cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore	
	ART. 23 - (Bilancio di esercizio)	
	L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale	
	con decorrenza dal primo gennaio e termine al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Il bilancio di esercizio può assumere la forma di rendiconto	
	finanziario per cassa qualora ne ricorrano i presupposti pre-	
	visti dal secondo comma dell'articolo 17 del Codice del Terzo	
	Settore. Il bilancio o il rendiconto finanziario per cassa	
	devono essere redatti in conformità alla modulistica definita	
	con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.	
	Esso è predisposto dal Tesoriere su indicazioni del Consiglio	
	direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea entro 5 mesi	
	dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e	
	depositato presso il Registro unico Nazionale del Terzo Set-	
	tore entro il 30 giugno.	
	ART. 24 - (Bilancio sociale e informativa sociale)	
	L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiorna-	
	ti nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, com-	
	pensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai compo-	
	nenti degli organi di amministrazione e controllo, ai diri-	
	genti e agli associati qualora i ricavi, rendite, proventi o	
	entrate comunque denominate siano superiori a 100 mila euro	
	annui.	
	L'associazione, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o	
	23	

	entrate comunque denominate siano superiori a 1 milione di	
	euro annui, deve redigere e depositare il bilancio presso il	
	Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel	
	proprio sito internet il bilancio sociale.	
	ART. 25 - (Libri)	
	L'associazione deve tenere i seguenti libri:	
	• libro degli Enti associati, tenuto a cura del Segretario;	
	• registro dei volontari, che svolgono la loro attività in	
	modo non occasionale, tenuto a cura del Segretario;	
	• libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assem-	
	blea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti	
	per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario;	
	• libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo, tenuto a cura del Segretario;	
	• il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Colle-	
	gio sindacale, tenuto a cura dello stesso organo (se presen-	
	te);	
	• il libro delle adunanze e delle deliberazioni del/i Re-	
	visore/i Legale/i, tenuto a cura dello stesso organo (se pre-	
	sente);	
	• il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli e-	
	ventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo	
	cui si riferiscono.	
	Gli enti associati hanno diritto di esaminare i suddetti li-	
	bri associativi quando ne facciano richiesta scritta trasmes-	

	sa a mezzo pec o raccomandata e dopo aver concordato data e	
	ora in cui prendere visione dei documenti richiesti presso la	
	sede legale o quella operativa e/o amministrativa.	
	ART. 26 - (Volontari)	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono,	
	per il tramite dell'associazione, attività in favore della	
	comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il pro-	
	prio tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale, spon-	
	taneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun	
	modo, neppure dai beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione sol-	
	tanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in o-	
	gni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate	
	nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legi-	
	slativo 3 luglio 2017 n. 117	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro	
	rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.	
	L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infor-	
	25	

	tuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di	
	volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i	
	terzi.	
	ART. 27 - (Lavoratori)	
	L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi	
	di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche	
	dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini	
	dello svolgimento delle attività di interesse generale e al	
	perseguimento delle finalità statutarie.	
	In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'atti-	
	vità non può essere superiore al 50% del numero dei volontari	
	o al 5% del numero degli associati.	
	ART. 28 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, l'as-	
	semblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori pre-	
	feribilmente scelti tra i delegati dei propri Enti associati.	
	Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo	
	dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo	
	settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad	
	altri enti del Terzo settore o in mancanza alla Fondazione I-	
	talia Sociale, o a fini di utilità sociale, nelle more della	
	piena operatività del suddetto Ufficio.	
	Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in	
	assenza o in difformità dal parere indicato al 2 capoverso	
	sono nulli.	

ART. 29 - (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto,
dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to: Giovanni Lamenza - Notar Francesco Paolo Petrera L.S.